



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA

TERRE VISCONTEE BASSO PAVESE

BANDO

FONDO SOSTEGNO “GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2014” ISTITUZIONE SPORTELLO AFFITTO

Art. 1 Finalità

Recependo i contenuti della deliberazione di Giunta Regionale n. 2207/2014 e del relativo Allegato1, l'Unione di Comuni Lombarda Terre Viscontee Basso Pavese, con deliberazione di Giunta n. 87 del 11/09/2014, ha aderito al FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2014 e ha disposto l'istituzione del relativo SPORTELLO AFFITTO, in nome e per conto dei propri Comuni (Belgioioso, Filighera, Linarolo, Torre de' Negri, Valle Salimbene, eccetto Vistarino) che metteranno a disposizione proprie risorse, ad integrazione delle risorse regionali, al fine di ridurre nell'anno 2014 l'incidenza del canone sul reddito dei nuclei familiari in condizione di grave disagio economico che abitano unità immobiliari in locazione ai sensi della legge n. 431/1998. Le condizioni di accesso e i criteri di erogazione del contributo sono individuati in relazione alla situazione economica dei nuclei familiari ai sensi delle disposizioni contenute nell'Allegato 1 alla dgr n. 2207/2014 e riportate nel presente Bando.

Art. 2 Soggetti beneficiari in situazione di Grave Disagio Economico

1. Possono richiedere il contributo:

- a) i conduttori che nell'anno 2014 sono titolari di contratti di locazione, efficaci e registrati, stipulati per unità immobiliare situata in Lombardia utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale;
 - b) i soggetti che occupano l'unità immobiliare e sono sottoposti a procedura esecutiva di rilascio per finita locazione, a condizione che siano in regola con quanto previsto dall'art. 80 della legge n. 388/2000 e con le disposizioni del co. 6 dell'art. 6 della legge n. 431/1998.
2. I richiedenti di cui al punto 1 devono possedere:
- a) la cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell'Unione europea;
 - b) la cittadinanza di un altro stato. In questo caso devono essere in regola ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - disciplina dell'ingresso

degli stranieri nel Territorio dello Stato e permesso di soggiorno valido, che ne attesti la permanenza e l'idoneità a conferma dello scopo e delle condizioni del soggiorno - ed esercitare una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o lavoro autonomo. Devono inoltre avere la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Lombardia.

3. I richiedenti di cui al punto 1 non devono avere un ISEE-fsa superiore a € 9.500,00,
4. Ai conduttori con ISEE-fsa dichiarato inferiore al canone di locazione rilevabile dal contratto il contributo può essere erogato previa dichiarazione da parte dei Servizi Sociali comunali attestante la situazione di grave difficoltà economica, come previsto al successivo art. 9 punto 2.
5. Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. n. 223/19891.
6. Nel caso una medesima unità immobiliare sia utilizzata da più nuclei familiari, anche con contratti autonomi, deve essere richiesto un solo contributo da parte di un solo nucleo familiare.
7. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda purché il richiedente dimostri, all'atto dell'erogazione del contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.
8. I richiedenti sono tenuti a dichiarare di aver beneficiato, nella dichiarazione IRPEF corrispondente, della detrazione spettante per il canone di locazione.

Art. 3

Altri soggetti beneficiari

1. Possono richiedere il contributo anche i nuclei familiari che hanno ottenuto l'assegnazione in godimento di unità immobiliari da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che all'atto della presentazione della domanda provino la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:
 - a. di avere stipulato contratti efficaci e, se previsto, registrati;
 - b. che il canone di locazione annuo corrisponda alla media dei canoni di locazione applicati su libero mercato per alloggi di tipologia equivalente;
 - c. che il canone costituisca esclusivamente corrispettivo dovuto per il godimento dell'unità immobiliare locata e non includa quote destinate ad altri scopi, ovvero alla costituzione di crediti a favore del socio assegnatario;
 - d. attraverso certificazioni rilasciate dal legale rappresentante, che la cooperativa assegnante non abbia mai ricevuto benefici erogati dalla Pubblica Amministrazione per la realizzazione dell'unità immobiliare, quali agevolazioni, defiscalizzazioni e/o contributi;
 - e. che l'unità immobiliare è sottoposta a vincoli di inalienabilità e non è inclusa in piani di cessione;
 - f. di ricadere nella disciplina ordinaria prevista per le procedure esecutive di rilascio.
2. Possono richiedere il contributo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 1 bis, del Regolamento regionale 1/2004, anche i conduttori titolari di contratti

di locazione a canone moderato, aventi i requisiti previsti dal precedente art. 2, che per effetto della riduzione dell'ISEE e nelle more del provvedimento di cambio alloggio, abbiano maturato i requisiti per la mobilità da alloggio a canone moderato ad alloggio a canone sociale e non abbiano già beneficiato della riduzione del canone da moderato a canone sociale.

3. Il contributo riconosciuto ai beneficiari del presente articolo deve essere comunque erogato direttamente al proprietario.

Art. 4 Soggetti esclusi dal beneficio

1. Non possono richiedere il contributo di cui agli artt. 2 e 3, nuclei familiari conduttori:
 - a. nei quali anche un solo componente ha ottenuto l'assegnazione di unità immobiliare realizzata con contributi pubblici, o ha usufruito di finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici;
 - b. che hanno stipulato contratti di locazione relativi ad unità immobiliari incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, oppure per unità immobiliari con superficie utile netta interna superiore a 110 mq., maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il quarto;
 - c. nei quali anche un solo componente è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita in Lombardia e adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
 - d. che hanno ottenuto l'assegnazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate secondo la normativa regionale, salvo i casi previsti al precedente art. 3;
 - e. che hanno ottenuto l'assegnazione in godimento di unità immobiliari da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa, salvo i casi previsti al precedente art. 3;
 - f. che hanno rilasciato nell'anno 2014 l'unità immobiliare locata, assumendo residenza anagrafica in altra Regione.

Art. 5 Entità ed erogazione del contributo

1. Ai conduttori beneficiari è destinato un contributo differenziato fisso pari a:
 - a. **€ 2.000,00** per conduttori con un valore ISEE-fsa non superiore a € 5.500,00=,
 - b. **€ 1.500,00** per conduttori con un valore ISEE-fsa compreso tra € 5.500,01= e € 9.500,00=.
2. L'Unione, espletate le procedure per l'individuazione degli aventi diritto al contributo, comunica al locatore l'importo a lui erogabile in via diretta, a scomputo del canone di locazione annuo dovuto dall'inquilino beneficiario del contributo, a condizione che dichiari di non aggiornare il canone per una annualità, non attivare procedure di rilascio e rinnovare il contratto di locazione in scadenza. L'Unione deve tendere a favorire la stipula tra le parti di accordi contrattuali a canone concordato.

3. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione da parte del locatore entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto 2, l'Unione dispone l'erogazione diretta al conduttore.
4. La Regione, nella fase di determinazione finale del fabbisogno finanziario da trasferire ai Comuni/Unioni, qualora le risorse assegnate alla misura risultassero insufficienti, potrà proporzionalmente ridurre l'importo del contributo.

Art. 6

Criteri per la determinazione della situazione economica

1. La situazione economica è espressa dal ISE -fsa (Indicatore della Situazione Economica).
2. L'ISE-fsa è determinato dalla somma dell'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR-fsa) con l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP-fsa), entrambi stabiliti anche con riferimento alla specificità delle agevolazioni per le locazioni.

L'**ISR-fsa** è determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti redditi al **31.12.2013**:

- **i redditi** indicati nella tabella 1 allegata al d.lgs. n. 109/98;
- **i redditi** indicati dall'art. 3, commi 1-3, del d.p.c.m. 7 maggio 1999 n. 221 con le modalità di cui al successivo comma del medesimo art. 3;
- **gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti**, purché certificabili ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, ivi compresi quelli esenti da tassazione, i sussidi a carattere assistenziale, le donazioni, ogni altra erogazione pubblica o privata, i redditi imponibili non dichiarati in quanto il soggetto risulta esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il contributo affitto (FSA) erogato l'anno precedente, per le somme soggette a tassazione separata (esempio TFR e assegni familiari) e per le indennità di accompagnamento o speciali riconosciute a portatori di handicap totali o parziali;
- **la quota del reddito figurativo** calcolata attraverso il tasso di rendimento medio per il 2013 pari al 4,38 sul patrimonio mobiliare.

Da questi redditi **si detrae**:

- l'importo dell'**imposta netta IRPEF** per l'anno 2013;
- **spese sanitarie** detraibili e **spese mediche** deducibili documentate;
- le **rette per degenza in casa di riposo** solo per i familiari ultrasessantacinquenni, fino a un massimo di euro 2.582,00= annui, se effettivamente pagate;

Non si applica la detrazione di cui all'art. 3, co.1 bis del d.p.c.m. n. 221/1999 e s.m.i. per l'abitazione in locazione.

L'**ISP-fsa** è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, i valori patrimoniali indicati nella Tabella 1 allegata al d.lgs. n.109/98 e s.m.i. e all'art. 4, comma 1 del d.p.c.m. n. 221/1999 e s.m.i., con le modalità ivi previste e con esclusione delle franchigie di cui al co. 1, lett a) e b) dello stesso art. 4.

Il valore del patrimonio mobiliare e immobiliare da dichiarare va approssimato per difetto ai multipli interi di € 5.165,00=.

La somma dei valori patrimoniali, di cui ai commi precedenti, è quindi moltiplicata per il coefficiente 0,05.

3. L'Indicatore della Situazione Economico Equivalente (ISEE-fsa) è calcolato come rapporto tra l'ISE-fsa e il Parametro delle Scala di Equivalenza (PSE) che rappresenta la composizione del nucleo familiare.

Art. 7

Presentazione domanda

1. Può presentare domanda di contributo il titolare del contratto o altro componente del nucleo familiare maggiorenne e a ciò delegato e residente nell'unità immobiliare locata. Per l'incapace o persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.

LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE A PARTIRE DAL 15 SETTEMBRE FINO AL 31 OTTOBRE 2014.

2. I cittadini residenti nei Comuni di Belgioioso, Filighera, Linarolo, Torre de' Negri, Valle Salimbene, che costituiscono l'Unione di Comuni Lombarda Terre Viscontee Basso Pavese (eccetto Vistarino), dove deve essere ubicata l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione per cui richiedono il contributo, possono presentare domanda all'**UFFICIO Servizi Sociali dell'Unione sito a Belgioioso in via Garibaldi 64, previo appuntamento** (tel. 0382/978452)
3. La domanda (Allegato1 al presente Bando) deve essere compilata dal richiedente ogni sua parte, sottoscritta e corredata di copia di un suo documento d'identità valido.
4. I soggetti che hanno stipulato più contratti nell'anno 2014 presentano una sola domanda.
5. L'Ufficio Servizi Sociali dell'Unione presta l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della domanda, certificando i dati in essa dichiarati, **fermo restando la responsabilità del dichiarante**. A tal fine il dichiarante deve produrre all'Ufficio Servizi Sociali copia di tutta la documentazione attestante i dati dichiarati nella domanda.
6. L'Ufficio Servizi Sociali dell'Unione rilascia al richiedente attestazione di avvenuta presentazione.
7. A seguito di acquisizione della domanda nella procedura online messa a disposizione da Regione Lombardia, l'Ufficio Servizi Sociali dell'Unione rilascia attestazione di avvenuta presentazione.

Art. 8

Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del d.lgs. n.196/2003

1. I dati personali acquisiti con la domanda e gli allegati indicati al precedente art. 7:
- a. devono essere necessariamente forniti, per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i requisiti per l'accesso al

- contributo e la determinazione del contributo stesso, secondo i criteri di cui al presente bando;
- b. sono raccolti dall'Unione di Comuni Lombarda Terre Viscontee Basso Pavese e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo e per le sole finalità connesse e strumentali previste dall'ordinamento;
 - c. possono essere scambiati tra l'Unione e i propri Comuni o comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti.
2. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del d.lgs. n.196/2003. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile l'istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato.
3. L'unione di Comuni Lombarda Terre Viscontee Basso Pavese è titolare del trattamento dei dati.

Art. 8 Controlli

L'azione di controllo opera nell'ambito dei criteri qui indicati ed ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per l'ammissibilità delle domande, la congruità della spesa, e l'erogazione del contributo ai beneficiari.

Essa deve pertanto accettare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le condizioni e i requisiti previsti nei criteri regionali e nel presente bando dell'Unione, che si avvarrà delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza.

I controlli concernenti dichiarazioni e autocertificazioni presentate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 per l'ottenimento del contributo in oggetto devono essere già effettuati in misura idonea dall'unione, in quanto Ente erogatore del contributo, così come disposto dagli artt. 71 e 72 del medesimo d.p.r. n. 445/2000.

I controlli relativi alle dichiarazioni ISEE-fsa inferiori al canone di locazione annuo, rilevabile dal contratto valido e registrato, sono obbligatori e devono essere effettuati prima dell'erogazione del contributo.

Nel caso di soggetti richiedenti il contributo con ISE-fsa inferiore al canone di locazione annuo, l'Unione procede all'erogazione del contributo spettante se:

- a. le condizioni di grave disagio economico del nucleo familiare sono conosciute dai Servizi Sociali per effetto di precedente valutazione o presa in carico;
- b. Nella fase di controllo i Servizi Sociali riscontrano condizioni economiche del nucleo familiare non difformi da quelle dichiarate.

I controlli possono inoltre essere effettuati su casi specifici e a campione.

Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dall'Unione, quale Amministrazione preposta, il cittadino dichiara la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ai sensi del co. 7 art. 4 del d.lgs. n. 109/98.

Per tutto quanto attiene alle azioni di controllo in capo all'Unione, qui non specificato, si rimanda all'art. 8 dell'Allegato1 alla d.g.r n. 2207 del 25 luglio 2014.